

Errori nella compilazione del questionario e della relazione: la Corte dei conti richiama il revisore

Scritto da Interdata Cuzzola | 13/05/2024

È necessario che l'organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi: è quanto ribadito, con la recente delib. n. 50/2024, depositata lo scorso 7 maggio, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata.

I giudici hanno stigmatizzato l'operato del revisore che aveva commesso errori nella compilazione, con particolare riguardo:

- alla indicazione del risultato di amministrazione, della relativa parte vincolata, della parte destinata agli investimenti e della parte disponibile;
- alla errata compilazione della tabella 2.2 del questionario, relativa alla composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- alla errata dichiarazione dell'esistenza di fondi accantonati per passività potenziali.

Come evidenziato dai giudici, la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005, e ciò in quanto *"Le "Linee guida" e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale....anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati - la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente [...]. L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)"* (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Già in passato la giurisprudenza contabile aveva evidenziato che *"tale "ausilio obbligato" deve essere svolto con la diligenza del mandatario"*, assicurando - ed assumendo la piena responsabilità al riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che, ai sensi dell'art. 240 TUEL, *"I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario"* e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011 *"(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile"* (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).

È stato raccomandato, pertanto, di prestare particolare attenzione alla compilazione dei questionari e alla redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.